

STUDIO LEGALE

Avv. Michele Ascione

81054 – San Prisco (CE) – Via Palermo n. 18

Tel./fax 0823.845300 – Cell. 339.7139485

e-mail: micheleascione@alice.it

pec: michele.ascione@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi dell'art 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

**CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE
CON UDIENZA DI VENDITA FISSATA PER IL PROSSIMO 16 LUGLIO 2024**

Per: il sig. [REDACTED], nato a Napoli (Na) il [REDACTED] e residente in Carinola (Ce), via IV Novembre n. 228/[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ascione, C.F. SCRMHL84A17I234Z, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Prisco (Ce) alla via Palermo, n. 18.

L'avv. Michele Ascione dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0823-845300 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, P.E.C.: michele.ascione@avvocatismcv.it

Premesso che

- Il signor [REDACTED], versando in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 (aggiornato al D. Lgs. n. 83/2022), trovandosi in uno stato di insolvenza come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 14/2019 e non ricorrendo cause ostative, presentava presso l'ordine dei commercialisti di Caserta, istanza ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di composizione della Crisi.
- con provvedimento del Referente dell'OCC Commercialisti di Caserta, nel procedimento n. 31/2024, veniva nominato quale Gestore della crisi nell'ambito del piano di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, avanzata dal sig. [REDACTED] il dr. Claudio Sorrentino (cfr. all. 1).

Firmato Da: SORRENTINO CLAUDIO Emesso Da: INFOCAMERE IQAIEIED ELECTRONIC SIGNATURE-CA- Serial#: 23ae10



- a seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato affinché venisse formulata la relazione che è stata puntualmente redatta (cfr. all. 2 Relazione Professionista con tutti gli allegati). La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente è rimasta invariata e lo stesso non ha posto in essere alcun atto che potesse in qualche modo aggravare ulteriormente lo stato di crisi in cui versa.

- In particolare, il sig. [REDACTED] non potendo far fronte alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile, si trova attualmente in una situazione di sovraindebitamento ai sensi della normativa di settore, ovvero in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

- Il sig. [REDACTED] infatti, si trova non solo in una situazione di incapacità definitiva non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio.

Dall'esame e dalla documentazione raccolta, il piano del consumatore rappresenta per il ricorrente la forma di composizione della crisi più adeguata, trovandosi nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti in parte dall'omesso pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa e in parte per le spese mediche da sostenere a causa della malattia del figlio che a soli 18 mesi gli venne diagnosticata la patologia del "Disturbo dello spettro autistico".

1. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 integrato dal d.lgs. n. 83/2022

Innanzitutto bisogna rilevare, come meglio specificato nella proposta di piano di liquidazione redatta dall'Advisor Dr. Michele Ingicco (cfr. all. 3), che il ricorrente è ammissibile a procedura in quanto non versa in una delle cause ostative all'accesso alla procedura atteso che non ricorrono, appunto, nel caso di specie, le condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 del nuovo c.c.i.i. e in considerazione del fatto che il proponente non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, non



ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. La proponente, inoltre, non è soggetta o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Il proponente, ancora, non ha mai utilizzato, né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del citato Decreto Legislativo.

L'istante è qualificabile come consumatore inteso come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*. Dunque, per accedere alla procedura in questione è necessaria e sufficiente che i debiti oggetto di ristrutturazione siano riferibili a situazioni in cui il sovraindebitato ha agito per scopi estranei all'attività di impresa eventualmente svolta, ciò peraltro quand'anche egli sia o sia stato socio illimitatamente responsabile di una delle citate società. Ne consegue, dunque, che la disposizione consente di considerare "Consumatore" anche colui che svolge attività di impresa, allorquando i debiti per i quali richiede l'accesso alla procedura di sovraindebitamento presentino un carattere personale e siano dunque al medesimo riferibili in quanto persona fisica.

Infine, si rappresenta che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti e dalla visura catastale nonché per come verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazioni del debitore.

2. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 integrato dal d.lgs. n. 83/2022

Come noto, ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i., ha diritto di accesso alle procedure di composizione della crisi il debitore che si trova in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Tale situazione si manifesta come uno *"... stato di crisi o*

di insolvenza" che corrispondono, rispettivamente, allo "... stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2 comma 1 lett. a) C.C.I.I., nonché allo "... stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" ex art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.

Nel caso che ci occupa, sussiste il requisito del sovraindebitamento dal momento che la sig.ra [REDACTED] presenta debiti per complessivi euro 190.953,00, ai quali non riesce a fare fronte in modo regolare ed immediato attraverso le risorse personali a propria disposizione e in particolare, attraverso i redditi che percepisce mensilmente. Per tale ragione il ricorrente intende presentare il presente piano di ristrutturazione dei debiti, per come si avrà modo di approfondire con maggiore precisione nei paragrafi successivi, con l'ausilio di finanza esterna proveniente dalle risorse personali del padre, [REDACTED] di professione allevatore bufalino, il quale si è reso disponibile a versare la somma di € 36.000,00 con rata mensile costante di euro 500,00 dalla apertura della procedura e per i successivi 72 mesi.

Inoltre, al solo fine di rafforzare un giudizio di merito rispetto all'accesso alla presente procedura, si precisa che il sig. [REDACTED]

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della presente domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- non ha usufruito di alcuno dei procedimenti di composizione della crisi di cui al D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. ovvero di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i., né è stata ammessa ad altra procedura concorsuale;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012 s.m.i.;
- non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



3. Dati anagrafici del debitore sovraindebitato e situazione familiare

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del debitore sovra-indebitato.

Il sig. ██████████, nato a Napoli (██████████) e residente in Carinola (Ce), via IV Novembre n. 228/A, c.f. ██████████, ebbe a contrarre matrimonio in data 09.06.2007 con la sig. ██████████, dal quale è nato il figlio Carlo Pio il 19.11.2011.

Il debitore è dipendente della Azienda Agricola Bianchino Gennaro, nel settore dell'allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo, con sede in Mondragone (Ce), via Castelvoturno, dal 15.06.2009, con contratto stagionale a tempo determinato con rinnovi annuali e con qualifica di allevatore e agricoltore. La tipologia di contratto in questione è utilizzata di prassi per le assunzioni del personale da parte di aziende agricole. Per tali ragioni il sig. Mancusi è destinatario di periodici rinnovi contrattuali (da ultimo Unilav fornito, rinnovo contrattuale fino al 31/12/2024).

4. Cause del sovraindebitamento

L'attuale situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa il debitore trae origine da una complessa e dolorosa vicenda familiare.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti.

Le prime difficoltà patrimoniali cominciarono a manifestarsi intorno all'anno 2008. In qualità di mutuatario del contratto di mutuo stipulato in data 04.08.2005 con Banca Intesa s.p.a, il sig. ██████████ seguito di un'importante variazione dei tassi applicati, cominciò ad avere le prime difficoltà a sostenere con regolarità il pagamento della rata mensile. In sostanza trattandosi di mutuo a tasso variabile, con l'incremento dei tassi, la rata mensile passò dai 500 euro ai quasi mille euro mensili. Inoltre, il ricorrente, complice anche la crisi economica di quegli anni, continuò a non onorare i pagamenti mensili. Come da documentazione allegata, in presenza di tale inadempimento la Banca richiese ed ottenne decreto ingiuntivo in danno del debitore (nonostante



l'esistenza del titolo rappresentato dal mutuo) e dai garanti rappresentati dai genitori del debitore. A fronte della mancata coltivazione dell'opposizione, il decreto ingiuntivo divenne definitivo e, conseguentemente, venne iscritta ipoteca oltre che sul bene immobile sito in Carinola - Fraz. Nocelleto alla via IV Novembre n 228/A, ove attualmente risiede unitamente al suo nucleo familiare, anche su quello sito in Barano d'Ischia in relazione al quale valgono le considerazioni riportate in seguito. Inoltre, l'abitazione di Carinola è ad oggi oggetto di procedura di espropriazione immobiliare n. 269/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V., mentre quella di Barano è oggetto, per quanto maggiormente interessa, di azione petitoria tesa a far annullare l'attribuzione del bene stesso in capo al ricorrente per come meglio si spiegherà in seguito.

Tale situazione, di per sé già complicata da affrontare, è stata, purtroppo, aggravata dal manifestare delle problematiche di salute del proprio figlio.

Infatti, a soli 18 mesi di vita, con grande rammarico e non poche sofferenze, il debitore e sua moglie cominciarono ad evidenziare i primi disturbi comportamentali del figlio

Da subito si avvertì l'esigenza di sottoporre il bambino a controlli specializzati, i quali confermarono purtroppo la patologia di "Disturbo dello spettro autistico". Ad oggi [redacted] e continua ad essere sottoposto a controlli medici continui. Per lui i genitori, seppur con molte difficoltà economiche, hanno cercato e continuano ad assicurargli il meglio, anche nelle cure, affidandosi all'Azienda Ospedaliera Senese, al suo reparto di neuropsichiatria infantile e ai medici che in esso prestano servizio.

Dalle ultime relazioni mediche rilasciate alla famiglia, circa la consulenza neuropsicomotoria effettuata su [redacted] a le tante si può leggere: "...parziale autonomia nelle AVQ, prassi dell'abbigliamento, cura ed igiene personale;...dice solo papà e utilizza i gesti come via privilegiata di comunicazione...; si osserva un comportamento passivo di attesa, tende a chiudere gli occhi...Sta seduto al tavolino, palesa ridotti tempi di attesa e attentivi di lavoro...; presenta dominanza laterale destra con impugnatura palmare statica, ha difficoltà a restare concentrato...".

Lo stato di invalidità del minore è stato anche accertato legalmente dall'INPS, che ha riconosciuto al figlio del s [redacted] una indennità di accompagnamento conseguente ad accertamento irreversibile di invalidità. Sembra superfluo precisare



che tale somma, pari a circa euro 530 mensili, si presenta incapiente per sostenere le spese di viaggio e di alloggio necessarie per sottoporsi ai controlli periodici, per i medicinali, per le terapie che quotidianamente [redacted] effettua sia nella sua abitazione con l'assistenza professionale di personale a ciò abilitato, che in Cooperativa, per le continue visite specialistiche.

Le condizioni di salute del minore richiedono dunque un'assistenza continua, non essendo lo stesso in grado di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana.

Purtroppo, tutto ciò, non ha consentito alla moglie del debitore, [redacted] di occuparsi lavorativamente così da poter contribuire anch'essa alle spese familiari. Per lei, inoltre, si rendono tuttora necessari incontri con un medico psicologo che possa supportarla ed aiutarla nella gestione personale ed emotiva della situazione non affatto semplice.

5. La situazione debitoria

5.1 Il passivo complessivo

Il debito del sig. [redacted] ammonta in complessivo euro 191.503,00 e si compone delle posizioni esposte nella seguente tabella:

1) Debito contratto per mutuo sottoscritto con Banca Intesa SPA il 04.08.2005 PEC: info@pec.intesasanpaolo.com Tipologia del debito: ipotecario	Euro (debito residuo 170.635,00)
2) Debito contratto a seguito contratto di finanziamento n. 820815 sottoscritto il 28.09.2006 tra [redacted] Alberto con Plusvalore spa in Liquidazione- ceduto a Cerved Legal Services srl PEC: cerved_assistenzaclienti@pec.cerved.com Tipologia del debito: chirografo	Euro (debito residuo 10.650,00)
3) Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate riscossione PEC: protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it Tipologia del debito: privilegiato o mobiliare	Euro (debito residuo 10.218,00)
TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA	Euro 191.503,00



Non risultano altri debiti a carico del ricorrente.

5.2 Il credito ipotecario

Esiste e sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni.

Dagli atti posti a fondamento del presente ricorso può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia colposamente determinato il sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il ricorrente ha contratto il debito del mutuo con l'istituto bancario, e al momento della sua stipula, l'incidenza della rata sul reddito percepito dalla famiglia risultava sostenibile, e solo per le vicissitudini familiari sopra rappresentate non è stato adempiuto nei modi e nei tempi previsti.

Il credito può plausibilmente essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti il prezzo base d'asta è pari a € 134.700,00, con un'offerta minima pari ad euro 101.025,00. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di € 70.605,00 offerto in proposta appare con ogni probabilità prossimo, se non addirittura migliorativo, rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Il signor [REDACTED] quindi, ha offerto una somma presumibilmente superiore a quella in ipotesi ritraibile dalla procedura esecutiva, atteso che costituisce ormai un fatto notoriamente apprezzabile in termini statistici quello che gli utenti che si indirizzano verso il mercato delle vendite esecutive immobiliari usufruiscono in maniera massiva della facoltà prevista dalla legge all'art. 571, II co. c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, quale offerta minima ammissibile. Senza considerare che in caso di allocazione sul mercato dell'immobile non al primo esperimento di vendita, ma, secondo il dato statistico medio delle procedure esecutive immobiliari registrato presso la sezione esecuzioni immobiliari dei Tribunali negli



esperimenti di vendita successivi, il valore di realizzo dell'immobile sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento dell'intero credito, che invece nella proposta di piano del consumatore, è assicurato nella misura di un apprezzabile realizzo.

5.3 Le spese di procedura

Ai fini dell'esatta individuazione del passivo, dovranno infine essere tenuti in considerazione gli importi in privilegio maturati in funzione della presente procedura, ovverosia i compensi dell'Advisor di parte dott. Michele Ingicco, del legale Avv. Michele Ascioire mentre i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi di Caserta, andranno riconosciuti in prededuzione.

5.4 Condizione di meritevolezza dell'istante

Come detto innanzi va rilevato che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 69, comma 1, CCII e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al Credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il C.C.I.I. dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB il quale prevede che: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se*



del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore, il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione si pone con riguardo l'interpretazione del concetto "colposamente", ovvero, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari.

È opinione unanime quella di escludere che il legislatore con la locuzione "colposamente" faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva.

L'art.124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore, il quale nel richiedere accesso al mercato



creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

L'indebitamento è conseguente proprio alla volontà di adempiere tempestivamente le proprie obbligazioni al punto tale da ricorrere a nuovi finanziamenti per consentire di far fronte ai debiti pregressi.

In conclusione, in base al combinato disposto dal C.C.I.I. e dall'art. 124 *bis* TUB, deve ritenersi che il ricorrente-sovraindebitato, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

6. Attivo

Il ricorrente risulta essere possessore dei seguenti beni mobili/immobili:

- Beni Immobili

Il sig. ██████████ proprietario di una unità abitativa sita in Carinola (CE) località Canello alla via IV Novembre, riportato nel catasto fabbricati del comune di Carinola al foglio 81, p.lla 5090, sub 19, cat. A2, rendita catastale 686,89. Per l'acquisto



del citato immobile il proponente stipulava un contratto di mutuo ipotecario con la Banca Intesa S.p.A. a rogito del Notaio Orsi, rep. 77985, racc. 41528.

A causa del mancato pagamento del citato contratto di mutuo, l'Istituto di credito ha ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di euro 170.635,86, sulla scorta del quale è stata azionata una procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, recante n. R.G.E. 269/2021 avente ad oggetto proprio l'unità abitativa che è risulta essere anche la prima e unica casa del sig. [REDACTED] e del suo nucleo familiare.

Attualmente TROVASI AL TENTATIVO DI VENDITA CON DATA FISSATA AL 16.07.2024 AL PREZZO DI BASE D'ASTA DI € 134.700,00 E POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE CON UNA OFFERTA GIA' INFERIORE DEL 25% PARI AD € 101.025,00.

Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, e tenuto conto di quanto emerso dai pubblici registri, l'istante risulta pieno proprietario dell'immobile sito a Barano d'Ischia, via Vincenzo di Meglio, foglio 18, p.lla 614, categoria A2, sul quale grava ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso in favore dell'istituto bancario per la somma di euro 170.635,86, oltre spese ed interessi.

Relativamente a tale ultimo immobile va precisato che pendono tre diversi giudizi civili recanti R.G. n. 190/2014, R.G. 320/2020 e R.G. 56/2021, tutti dinanzi al Tribunale di Napoli, come meglio specificato nella relazione dell'Advisor Dr. Michele Ingicco alla cui lettura si rimanda per comprendere le difficoltà degli stessi.

In breve, si può semplicemente osservare che tali giudizi vertono in parte (quelli recanti RG 320/2020 e 56/2021) sul possesso dell'immobile in quanto il ricorrente ad oggi è totalmente privato del relativo possesso e, in parte, sulla medesima proprietà del cespite atteso che pende azione tesa a vedere invalidato il titolo di provenienza (testamento) in base al quale il ricorrente è divenuto proprietario di tale bene in Barano D'Ischia. In particolare sono state poste in essere dal signor [REDACTED] per il tramite dell'avv. Gianpaolo Buono due azioni possessorie particolarmente controverse che riguardano più parti in causa e hanno avuto inizio ben oltre dieci anni fa e non è dato sapersi in quanto tempo potranno definirsi. L'unico dato certo ad oggi è senza dubbio rappresentato dal fatto che il ricorrente non ha di fatto la piena disponibilità di tale



immobile, e di certo i creditori, volendosi soddisfare su tale bene, incontrerebbero non poche difficoltà e sarebbero chiamati ad inserirsi, oltreché a dover fronteggiare in dinamiche giudiziarie di lunga durata che coinvolgono più parti in causa, le quali per diverse ragioni, rivendicano a loro volta proprietà e possesso del medesimo bene nonché sobbarcarsi di ingenti spese legali per tutta la durata dei vari procedimenti in essere. In sostanza, per quanto concerne l'azione petitoria, dalla lettura dei chiarimenti forniti dall'avv. Buono all'OCC, si evince che è posta in discussione la titolarità del bene in capo al ricorrente in quanto l'attrice Mancusi Lina ha impugnato il testamento con il quale veniva attribuita la proprietà del cespite a [REDACTED], odierno ricorrente.

Pertanto, anche con riferimento a tale immobile, seppur per ragioni differenti, lo scrivente ritiene che la proposizione del presente Piano sia un'alternativa più celere e conveniente per i creditori rispetto a quella liquidatoria, e che conferisca agli stessi maggiori certezze in ordine al soddisfacimento delle relative pretese creditorie che peraltro dovrebbero necessariamente tenere conto di tutti gli oneri e le spese legali che i predetti giudizi maturano e matureranno.

- **Beni mobili registrati**

Dalla documentazione in atti si rileva la presenza dei seguenti beni mobili:

- autovettura FORD FIESTA targata [REDACTED] in qualità di comproprietario con il padre Mancusi Carlo Alberto, utilizzata dal ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro;
- autovettura MICRO COMPACT CAR SMART targata [REDACTED] intestata alla moglie del ricorrente, sig.ra Grasso Teresa, utilizzata dalla moglie del ricorrente per prestare la necessaria assistenza al figlio Carlo Pio, nello svolgimento delle attività quotidiane.

- **Rapporti conto corrente**

Il proponente è titolare di Postepay Evolution n. 5333 1711 6938 3623 sulla quale viene accreditato lo stipendio da parte del datore di lavoro e vengono effettuati prelevamenti e pagamenti vari per far fronte al soddisfacimento di bisogni primari per sé e la sua



famiglia. Inoltre, è titolare di Libretto di Risparmio n. 41005297 sul quale è visibile l'accredito dell'assegno unico Inps.

Il figlio minore risulta titolare di Libretto di Risparmio n. 47327572 sul quale viene accreditata dall'INPS la pensione di invalidità ad esso spettante.

- **Redditi percepiti dal signor [REDACTED]**

Il sig. [REDACTED] risulta attualmente impiegato presso l'Azienda Agricola Bianchino Gennaro, nel settore dell'allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo, con sede in Mondragone (Ce), via Castelvoturno, con qualifica di allevatore e agricoltore. Per la tipologia di mansione svolta, la forma contrattuale applicata è quella stagionale a tempo determinato. Per tali ragioni il sig. Mancusi è destinatario di periodici rinnovi contrattuali (da ultimo Unilav fornito, rinnovo contrattuale fino al 31/12/2024). Presenta un reddito mensile medio di circa € 1.900,00. Solo per completezza si rileva inoltre, con decorrenza 25.03.2016, il figlio minore del debitore, risulta percettore di indennità di accompagnamento INPS, come da documentazione allegata, con accredito netto mensile di circa € 530,00, visibile su libretto di risparmio n. 47327572 intestato [REDACTED], assegno ovviamente insufficiente a coprire le necessità di cui il piccolo Carlo Pio ha bisogno.

Ai valori sopra indicati, va aggiunto l'importo dell'assegno unico, che in base alla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare, risulta essere di circa € 290 mensili, accredito visibile su libretto di risparmio n. 41005297 intestato al sig. Mancusi Francesco.

7. Nucleo familiare e spese necessarie al sostentamento

Il nucleo familiare del signor [REDACTED] è composto dal medesimo, da sua moglie e dal figlio minore.

Il ricorrente ha individuato in € 1.530,00 circa le spese mensili necessarie al proprio sostentamento, così come risulta dalla seguente tabella:

Spese alimentari	400,00
Spese sanitarie	250,00



Abbigliamento e calzature	100,00
Ricreazione e cultura	40,00
Canoni di locazione	0,00
Spese condominiali	0,00
Utenze	170,00
Spese auto-moto e trasporti	0,00
Telefoni cellulari	30,00
Computer	0,00
Televisori	0,00
Altra elettronica di consumo	0,00
Assicurazioni auto	100,00
Manutenzione auto	100,00
Carburante	150,00
Scuole/Università/Master	150,00
Assegni Familiari	0,00
Altro (spese trasporto trasferite scuola calcio)	40,00

Alla luce del rapporto tra il minimo annuo vitale, ovvero il reddito necessario al sostentamento del nucleo familiare, con l'importo complessivo mensile dovuto ai prestiti in essere ed il *surplus* annuo rispetto al minimo vitale così come individuato dall'ISTAT, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui la debitrice può effettivamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa, va evidenziato che tale rapporto attualmente eccede la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza del nucleo familiare.

Reddito mensile del proponente	1.900,00
Assegno unico	290,00
Pensione Invalidità figlio	530,00
Totale Reddito Mensile	2.720,00

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale così come di risolvere la problematica con l'istituto di credito pignorante l'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia.



Uno strumento senz'altro utile per meglio comprendere le esigenze di spese delle famiglie in Italia, è rappresentata dall'Indagine sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

Tale indagine ha l'obiettivo di rilevare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia e di analizzarli secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali. Costituisce inoltre la base informativa per i) la stima trimestrale della spesa per consumi finali delle famiglie, ii) la ponderazione annuale del paniere utilizzato per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, iii) le stime ufficiali della povertà relativa e assoluta in Italia, iv) la stima dell'inflazione per classi di spesa delle famiglie. Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale).

L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Tale indagine, di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie.

	Tipo dato	spesa media mensile familiare (in euro correnti)	
	Territorio	Mezzogiorno	
	Selezione periodo	2021	
	Tipologia familiare	coppia con 1 figlio	
Colcop			
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche			574,88
NON_FOOD: non alimentari			1.821,69
02: -- bevande alcoliche e tabacchi			46,04
03: -- abbigliamento e calzature			139,53
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili			774,28
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa			113,69
06: -- servizi sanitari e spese per la salute			113,97
07: -- trasporti			251,16



08: -- comunicazioni				56,6
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura				
10: -- Istruzione				73,51
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione				10,04
12: -- altri beni e servizi				71,96
ALL: totale				170,89
				2.396,57

Dati estratti il 19 Jun 2024 16:56 UTC (GMT) da I.Stat

Dalla tabella estratta, si evince che l'esigenza di spesa mensile di una tipologia familiare coppia con unico figlio, si attesta a circa € 2.396,57 mensili per l'anno 2021 (ultimo dato disponibile), dato questo, riconducibile a quanto dichiarato dall'istante. Emerge pertanto, che l'importo indicato dal proponente, è assolutamente congruo, e le spese indicate nel prospetto precedente sono chiaro indice di una sobria conduzione di vita quotidiana.

8. Beni del debitore insufficienti: apporto di finanza esterna

Il sig. M. [REDACTED], padre del proponente F. [REDACTED] di professione allevatore bufalino, come da documentazione reddituale fornita, presenta un volume d'affari medio degli ultimi 3 anni pari ad € 83.715,00.

Lo stesso si mostra disponibile a supportare il buon esito dell'esecuzione del Piano, con forme di risparmio personali. Con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di disponibilità all'apporto di finanza esterna al presente Piano di sovraindebitamento, lo stesso si è reso disponibile a versare la somma complessiva di euro 36.000,00 con rata mensile costante di euro 500,00 dalla apertura della procedura e per i successivi 72 mesi.

9. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

La convenienza dello strumento utilizzato nella presente procedura può facilmente evincersi dalla circostanza che l'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata) o l'esecuzione immobiliare sarebbero meno vantaggiose in quanto, in tale ultimo caso non verrebbero soddisfatti tutti i creditori, ma in quota parte il solo creditore ipotecario. È inoltre chiaro che in caso di liquidazione, non vi sarebbe neppure



l'apporto della finanza esterna da parte del padre del proponente, che nel caso che ci occupa, garantisce una migliore soddisfazione dei creditori.

Inoltre, si ribadisce, il nucleo familiare [redacted] pur non avendo estinto la propria situazione debitoria, si troverebbe nella condizione di dover individuare un immobile da condurre in locazione, con il conseguente onere del pagamento di un canone, incrementando sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, con inevitabili ulteriori ripercussioni sullo stato di salute del figlio [redacted].

Da un punto di vista meramente finanziario è plausibile ritenere che sussiste una convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII) e ciò riguarda sia l'immobile sito in Carinola - Fraz. Nocelleto alla via IV Novembre n. 228/A, che ad oggi è oggetto di procedura di esproprio immobiliare n. 269/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V., che l'immobile sito a Barano d'Ischia, via Vincenzo di Meglio, foglio 18, p.lla 614, categoria A2, oggetto di una annosa controversia giudiziaria.

In particolare, in ordine al primo immobile va osservato che sia l'Advisor sia l'OCC seppur prospettando ipotesi di vendita dell'immobile all'asta in due momenti differenti, ovvero l'Advisor al terzo tentativo di vendita e l'OCC al secondo tentativo di vendita, hanno ritenuto più vantaggiosa la presente procedura rispetto alle alternative succitate.

In particolare va osservato che: secondo quanto si verifica normalmente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2/3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del prezzo del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Come tale, considerando le dinamiche e talvolta le logiche speculative che governano le vendite coattive (assai raramente si perviene all'aggiudicazione in sede di primo tentativo, ma ciò accade solo all'esito del secondo/terzo con possibilità di presentare offerte minime pari al 75% del prezzo base), con riferimento al caso che ci occupa, si addiverrebbe per il creditore ipotecario, ad un soddisfacimento attraverso l'omologa



del piano del consumatore, in misura addirittura maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, in caso di vendita all'asta del bene, vanno considerate anche le spese di procedura che inficiano su quanto percepito dal creditore.

Partendo dai valori così come derivanti dalla perizia estimativa e dai valori d'asta per la procedura esecutiva RGE 99/2021, per l'immobile identificato al NCEU del Comune di Carinola (Ce) al foglio 81 particella 5090 sub 19, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

- valore del compendio immobiliare (Lotto Unico) posto a base d'asta della procedura esecutiva 269/2021: € 134.700,00 – con offerta minima ad € 101.025,00;
- Attualmente è in corso il primo esperimento di vendita;
- Sono da considerarsi i costi: ovvero il 10% in meno calcolato per l'occupazione dell'immobile (in detta sede già implicitamente incluso nel valore d'asta stimato dal CTU), oltre al 25% in meno ad ogni ulteriore tentativo di vendita.
- Sono, infine, da considerare i costi della procedura esecutiva ed i costi per spese legali, calcolati in base ai parametri ministeriali disciplinati, rispettivamente, dal DM 227/2015 e dal DM 55/2014, aggiornati al DM n.ro 37/2018 e DM 80/2009.

Tuttavia, l'ipotesi di aggiudicazione alla prima asta è un'ipotesi alquanto remota. Da una ricerca effettuata sui portali delle aste giudiziarie, onde verificare la durata media dei procedimenti, principalmente, attivi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, focalizzando l'attenzione sulle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili siti nel Comune di Carinola e limitrofi, è emerso che per l'aggiudicazione di un immobile all'asta nel Comune di Carinola bisogna esperire mediamente tre tentativi di vendita, con aggiudicazione in media al 3/4° esperimento.

Pertanto, in caso di prosieguo dell'esecuzione immobiliare, piuttosto che in caso di liquidazione controllata, l'immobile, volendo seguire l'impostazione del dr. Sorrentino che prende in considerazione una ipotesi di aggiudicazione al secondo tentativo di vendita al prezzo medio tra quello massimo ed il minimo rispetto a quella prevista dall'Advisor che invece prende in considerazione una ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita, potrebbe far ricavare alla procedura quanto di seguito riportato titolo esemplificativo:



1° tentativo di vendita: PBA € 134.700,00 / OM € 101.025,00 deserto;

2° tentativo di vendita: PBA € 101.025,00 / OM € 75.768,00;

Ipotesi di aggiudicazione al secondo tentativo di vendita al valore medio tra prezzo a base d'asta e offerta minima

€ 88.396,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 74.428,61.

Le spese di procedura sono state ricavate dall'applicazione del D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, (Liquidazione compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell'esecuzione) e del art. 2 comma 1 D.M. 80/2009, (Compensi del Custode Giudiziario), mentre le spese legali sono state ricavate dall'applicazione del Art. 1 - 11 D.M. 55/2014, (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile). Le spese direttamente sostenute per la messa in vendita del cespite, (oneri PVP, spese di pubblicazione etc), sono state quantificate in totali € 3.000,00.

L'importo ricavabile risulterà con tutta evidenza inferiore a quanto potrebbe derivare dall'applicazione di quanto previsto nell'elaborato presentato dal Sig. Mancusi.

Ancor più evidente risulterebbe sussistere allorquando invece che al secondo tentativo, l'immobile in Carinola fosse aggiudicato al terzo tentativo di vendita così come risulta dallo schema che segue che prevede le varie ipotesi di realizzo partendo ovviamente sempre come prezzo base d'asta pari ad € 75.768,00:

Ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita al valore base d'asta

€ 75.768,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 61.800,61

Ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita ad un valore medio tra base d'asta e offerta minima

€ 66.297,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 52.329,61

Ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita all'offerta minima

€ 56.826,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 42.858,61



Come evidenziato nelle varie ipotesi, l'importo effettivamente realizzato in caso di vendita del bene mediante procedura esecutiva oscillerebbe tra € 88.396,00 ed € 58.200,00, importi che al netto delle spese legali e di procedura risulteranno fatalmente inferiori alla somma di € 76.056,00 offerta al creditore con il presente piano nell'immediatezza e senza attendere i tempi necessariamente più lunghi legati all'andamento dell'azione esecutiva.

Allo stesso tempo, in una logica di tutela degli interessi di entrambi i contraenti, aspetto di non poco conto è rappresentato dalla necessità di garantire una stabilità e serenità al figlio minore disabile del debitore che, all'esito dell'esecuzione forzata e con la vendita della propria casa, sarebbero destinatario di ulteriori gravi e soprattutto ingiuste conseguenze.

In ordine al secondo bene immobile, sito in Barano d'Ischia, lo scrivente procuratore deve necessariamente evidenziare che, per come emerge sia dal Piano che dall'attestazione dell'OCC nonchè dalle relazioni fornite dall'avv. Buono, la titolarità del bene in capo al ricorrente è messa in dubbio dall'azione di impugnativa testamentaria introdotta da legittimaria (Mancusi Lina) che laddove accolta porterebbe all'assoluta inconsistenza della garanzia patrimoniale già oggetto di iscrizione ipotecaria di carattere giudiziale.

Proprio alla luce di tale evenienza e visti gli sviluppi non prevedibili (sia in termini di tempo che di risultato) dei giudizi innanzi indicati, con riferimento a tale immobile, nel piano presentato è stata correttamente messa a disposizione del ceto creditorio, per il tramite di finanza esterna, la somma di € 2.000,00 e, pertanto, anche sulla scorta di questa ulteriore elemento aggiuntivo, la scrivente difesa ritiene che la proposizione del presente Piano sia un'alternativa più celere e conveniente per i creditori rispetto a quella liquidatoria, e che conferisce agli stessi, maggiori certezze in ordine al soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

In definitiva, alla luce delle considerazioni già indicate, si ritiene senza dubbio che la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie non solo in termini di somme realizzabili ma anche in



riguardo ai tempi di soddisfazione garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

10. Proposta di ristrutturazione dei debiti

Preliminarmente è doveroso precisare che in assenza di una previsione normativa univoca del perimetro di durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento, il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra; bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del credito e dei sovraindebitati, riconoscendo per loro una seconda "chance". Nel caso di specie, dunque, il Giudice è chiamato a valutare la proposta tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione, accordando ai creditori una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite l'alternativa liquidatoria dei beni costituenti il patrimonio dei debitori (considerato il valore degli stessi e il loro prevedibile ribasso in ipotesi di vendita competitiva). Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27544/2019 ha indicato come l'effettività dello strumento, sebbene con riferimento al piano del consumatore di cui alla L. 3/2012, rischi di essere compressa da una interpretazione eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del consumatore; in particolare la Suprema Corte ha affermato "questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato al consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell'esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perché la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione, sia perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale)



di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo...le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali”.

Ciò detto, la procedura che il sig. [redacted] intende proporre è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare il ceto creditorio (piano di ristrutturazione dei debiti), attraverso le seguenti modalità:

- Pagamento di una rata costante da parte del sovraindebitato di € 370,00 all'atto di apertura della procedura e per i successivi 72 mesi per un totale di € 26.640,00;
- Pagamento in un'unica soluzione annuale di circa € 4.500,00 dall'anno di apertura della procedura e per i successivi 5, entro 7 giorni dalla data di percezione della indennità NasPi Agricola annuale da parte del sovraindebitato, per complessivi € 27.000,00;
- Pagamento di una rata costante di € 500,00, da parte del padre di [redacted] per n. 72 mesi, per complessivi €. 36.000,00, così come lo stesso si è dichiarato disponibile a corrispondere rispetto ad una iniziale proposta di € 400,00 mensili riportata nella relazione dell'Advisor e che al fine di valutare positivamente il presente piano ha deciso di innalzare ad € 500,00.

La scelta dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è supportata dai seguenti elementi:

- a) [redacted] titolare di un reddito da lavoro dipendente, a tempo determinato ed ha un reddito medio mensile pari a circa € 1.900,00;
- b) [redacted] inoltre percepisce dall'Inps per il figlio Carlo Pio l'Assegno unico di circa € 290,00, inoltre quest'ultimo percepisce pensione di invalidità di circa € 530,00. Entrambi gli importi a malapena sono sufficienti a soddisfare le esigenze di cure mensili del figlio, e pertanto non sono a disposizione della procedura;
- c) [redacted] percepisce annualmente nel periodo giugno/luglio, l'indennità di disoccupazione Naspi Agricola di circa € 4.500,00, che intende mettere a disposizione per tutta la durata della procedura;
- d) le spese indispensabili alla sussistenza ammontano ad Euro 1.530,00 circa mensili;



e) esiste una condizione di meritevolezza, fondata su un indebitamento incolpevole a cui la sig. **M. M.** pensava di riuscire a far fronte;

f) infine, non si rilevano operazioni non giustificate o eccessive rispetto al reddito percepito, l'assenza negli ultimi 5 anni di operazioni di carattere immobiliare e relative ai beni mobili registrati anomale, l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori, la completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della presente proposta;

g) **Contenuto della proposta**

Il ricorrente, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, intende ricorrere alla procedura di piano del consumatore, di cui, nel caso di specie, paiono sussistere tutti i presupposti.

In particolare, il ricorrente, al fine di onorare agli impegni assunti, tenuto conto delle spese correnti, nonché delle somme necessarie per il proprio mantenimento, mette a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 89.640,00.

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno
Vendita Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo rate mensili	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Somme da liquidazione Naspi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Importo rate finanzia esterna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe quindi pari ad € **89.640,00**.

Le date di versamento sono previsionali in base all'apertura della procedura di piano del consumatore.

Per quanto riguarda le uscite, relative ai compensi e spese della procedura, si riporta di seguito un dettagliato preventivo delle stesse ipotizzando l'apertura della procedura nel luglio 2024.

Descrizione spesa	Importo	Data
OCC	4.123,37	luglio 2024
ADVISOR (75% dell'accertato)	2.250,00	luglio 2024
AVVOCATO (75% dell'accertato)	2.250,00	luglio 2024



Il totale delle spese relative all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sarebbe pari ad € 7.100,00 circa.

I compensi dell'assistenza tecnica (Advisor e Legale) di parte pari ad € 2.250,00 ed € 2.250 (il 75% dell'accertato rispettivamente in € 3.000 ed € 3.000 accertato) si propongono in privilegio - a condizione che si apra la procedura.

Nel prospetto seguente si riporta un'ipotesi di riparto, che tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati. Per quanto riguarda i crediti prededucibili, dettagliati precedentemente, questi sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario. I crediti prededucibili con privilegio immobiliare o mobiliare speciale, quindi relativo ad un particolare immobile o mobile, sarebbero soddisfatti con le somme ricavate dai relativi beni su cui si vantava il privilegio. I crediti prededucibili generali, che quindi insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, sarebbero soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo.

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Prededucibili	4.123,37	4.123,37	100,00%	4.123,37	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	170.635,00	76.056,00	44,57%	76.056,00	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	6.000,00	4.536,00	75,60%	4.536,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari	10.218,00	2.900,63	28,38%	2.900,63	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Chirografari	10.650,00	2.024,00	19,00%	0,00	2.024,00
TOTALE	201.626,37	89.640,00		87.616,00	2.024,00

Alla fine del periodo di durata del piano (6 anni), i singoli creditori verranno, quindi, soddisfatti come segue:



Debito	Debitoresiduo	Categoria del Credito	Tipologia Privilegio	Totale Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato in via privilegiata	Liquidato in via chirografaria
Debito contratto a seguito di mutuo fondiario con banca Intesa S.p.a. – decreto ingiuntivo da parte di Banca Popolare di Bari	170.635,00	Crediti Privilegiati	Immobiliari Ipotecari	76.056,00	44,57%	76.056,00	-
Debito contratto a seguito contratto di finanziamento n. 820815 sottoscritto il 28.09.2006 tra Mancusi Francesco e Mancusi Carlo Alberto con Plusvalore spa in Liquidazione – ceduto a Gerved Legal Services srl	10.650,00	Chirografario		2.024,00	19,00%	0,00	2.024,00
Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate riscossione	10.218,00	Crediti Privilegiati	Mobiliari	2.900,63	28,38%	2.900,63	0,00

La presente proposta di ristrutturazione del debito presentata dal **[redacted]** **[redacted]** articolata secondo quanto riportato sopra, alla luce dei dati indicati dall'istante e dalle disponibilità patrimoniali riferibili a quest'ultimo, risulta essere l'unica plausibile atto a consentire un, seppur parziale, soddisfo dei creditori.

Essa infatti:

- soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. 14/2019;
- la protezione del patrimonio del debitore è funzionale all'attuazione del piano, tenendo anche conto di quanto rappresentato in merito alla convenienza della corrente proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019;

la presente proposta è tesa alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, oltre che ad offrire al sovraindebitato e alla propria famiglia una possibilità di ripianamento dei debiti tale da poter restituire quella dignità economica e sociale cui tende la norma;

11. Sospensione procedura esecutiva pendente



Attualmente, la Popolare Bari NPLS 2016 S.r.l. ha incardinato una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e recante n. R.G.E. 269/2021, G.E. Dr.ssa L. Catagna.

Orbene, al fine di consentire e garantire la corretta esecuzione del piano si chiede sin da ora la sospensione della predetta azione esecutiva ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII dal momento che la prosecuzione della stessa potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

Inoltre proprio al fine di salvaguardare il buon esito della presente procedura di sovraindebitamento si chiede che il Giudice adito voglia emettere apposito provvedimento con il quale vengano inibite eventuali future ulteriori azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Alla luce di quanto esposto, il signor [REDACTED] consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della crisi nella Relazione particolareggiata, il signor [REDACTED], rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

CHIEDE

In via preliminare:

- **Accertare e dichiarare che la proposta del piano del consumatore così come formulata soddisfa i requisiti previsti dalla legge;**
- **Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;**
- **Disporre la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare avente n. R.G.E. 269/2021 pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;**



- Disponga, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

In via principale:

Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'ordine all'Organismo di composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di legge, provvedere all'Omologa del piano proposto.

In via istruttoria, si allega la documentazione in narrativa.

San Prisco (CE), 9.7.2024

avv. Michele Ascioie





Organismo di Composizione della Crisi
Commercialisti Caserta

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art 67 E SS. L. 155/2017 AGG. AL D.LGS. 8/2022

ATTESTAZIONE OCC 31/2024

ISTANTE:

[REDACTED]

Professionista incaricato: dott. Claudio Sorrentino

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta – n. 1792/A

Via R. Leonetti n.493 – Caserta 81100

Tel: 0823/444407 Fax: 0823/444407

E-mail: claudiosorr@libero.it

Pec: claudio.sorrentino@commercialisticaserta.it



Sommario

Premesse	3
1. Valutazioni preliminari.....	4
2. Dati Anagrafici del debitore e composizione del nucleo familiare	5
3. Genesi e cause del sovraindebitamento.....	6
4. Presupposti di accesso alle procedure di cui al codice della crisi	7
4.1. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 integrato dal d.lgs. n. 83/2022.....	7
4.2. Ulteriori requisiti.....	8
5. La situazione debitoria.....	9
5.1. Il passivo complessivo	9
5.2. Il credito Ipotecario.....	10
5.3. Le spese in prededuzione.....	10
5.4. Condizione di meritevolezza dell'istante	10
6. L'attivo disponibile.....	12
6.1. Valori reddituali del debitore	12
6.2. Beni immobili	13
6.3. Beni mobili	19
6.4. Rapporti di conto corrente.....	19
7. Nucleo familiare e spese necessarie al sostentamento.....	19
8. Beni del debitore insufficienti: apporto di finanza esterna	21
9. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.....	22
10. Proposta di ristrutturazione dei debiti.....	27
11. Contenuto della proposta	28



PREMESSA

Il sottoscritto dott. Claudio Sorrentino, nato a Napoli il 5 ottobre 1966, C.F.: SRRCLD66R05F839G, con studio professionale in Caserta, Via Raffaele Leonetti n. 49, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1792, sezione A, veniva nominato in data 09/10/2023 dall'Organismo di Composizione della Crisi- ODCEC di Caserta, in persona del Referente Dott. Aldo Pellegrino, quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per la procedura recante n. prot. 31/2024 nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal Sig. [REDACTED] (Debitore) nato a Napoli, il [REDACTED] residente in [REDACTED] (Ce), via IV Novembre n. 228 C.F.: [REDACTED]

Il Sig. [REDACTED] ha conferito incarico al proprio advisor, Dott. Ingicco Michele, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1966/A, al fine di presentare un Piano del Consumatore ex art. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022. (cfr. Allegato 01).

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra precisa che,

- a. L'incarico veniva accettato dallo scrivente in data 26 giugno 2024 con contestuale dichiarazione di indipendenza (cfr. Allegato 02).
- b. Il sottoscritto dott. Claudio Sorrentino, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente

dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;
- di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- L'istante ha predisposto, con l'ausilio dei propri *advisors*, una articolata proposta di



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Piano del Consumatore che il sottoscritto professionista incaricato esaminerà nella seguente attestazione.

1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTI ESAMINATI

In base alla documentazione inviata, Ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Il Sig. [REDACTED] ha, infatti, dichiarato :

- a) Di versare in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- c) ha fornito la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- e) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- f) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- g) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- h) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- i) che Il Sig. [REDACTED] si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale del Dott. Michele Ingicco, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

L'istante ha, inoltre, fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale. La proposta di liquidazione del patrimonio è, infatti, corredata da tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 67 e ss CCI, lo scrivente è chiamato a redigere una attestazione sulla



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

fattibilità del Piano del Consumatore formulata dall'istante che contenga:

- (i) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- (ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- (iii) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- (iv) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- (v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.
- (vi) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
- (vii) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione dei finanziamenti, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

Dopo la disamina dei documenti a corredo della domanda come formulata dal Debitore si attesta che la stessa è corredata della documentazione prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Carinola.

Pag. 5 di 34

Dott. Claudio Sorrentino
Via Raffaele Leonetti 49 -81100 Caserta-
PEC: claudio.sorrentino@commercialisticaserta.it



1. DATI ANAGRAFICI DELL'ISTANTE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il sig. ██████████, nato a Napoli (Na) ██████████ e residente in Carinola (Ce), via IV Novembre n. 228/A, c.f. ██████████, ebbe a contrarre matrimonio in data 09/06/2007 con la sig.ra ██████████, dal quale è nato il figlio ██████████, come indicato dal Certificato di stato di famiglia e certificato di residenza. (Allegati 3)

2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

Sono state fornite dal Sig. ██████████ le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere al sottoscritto Gestore della Crisi di valutare la presente proposta.

Valutazioni preliminari ed indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore Persona Fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni

- 1) Il proponente dichiara di versare in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 (aggiornato al D. Lgs. n. 83/2022), trovandosi in uno stato di insolvenza come definito all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e che legittima quindi la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- 2) Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 del nuovo C.C.I.I., atteso che il proponente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Il proponente, inoltre, non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Il proponente, inoltre, non ha mai utilizzato, né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del citato Decreto Legislativo.
- 3) L'istante è qualificabile come consumatore, in proposito, occorre infatti soffermarsi sul dato letterale dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.lgs. 14/2019 s.m.i. per il quale è "Consumatore" *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale"*



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Dunque, per accedere alla procedura in questione è necessario e sufficiente che i debiti oggetto di ristrutturazione siano riferibili a situazioni in cui il sovraindebitato ha agito per scopi estranei all’attività di impresa eventualmente svolta, ciò peraltro quand’anche egli sia o sia stato socio illimitatamente responsabile di una delle citate società. Ne consegue, dunque, che la disposizione consente di considerare “Consumatore” anche colui che svolge attività di impresa, allorquando i debiti per i quali richiede l’accesso alla procedura di sovraindebitamento presentino un carattere personale e siano dunque al medesimo riferibili in quanto persona fisica. In tal senso, la nuova nozione di consumatore è coerente rispetto alla definizione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1869/20161 per la quale “... la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all’attività di impresa o di professione ... permetta [permette, n.d.r.] allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora, ovvero con chi lo sia tuttora [imprenditore o professionista, n.d.r.] ... ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”.

In proposito, appare opportuno precisare che, come dichiarato dal ricorrente e come risultante all’esito delle valutazioni documentali, non sussistono altri debiti riconducibili all’attività di impresa anzidetta.

Sulla scorta della documentazione allegata alla proposta formulata dall’istante e così come effettivamente dichiarato da quest’ultimo si rileva che il debitore è alle dipendenze dell’Azienda Agricola Bianchino Gennaro, nel settore dell’allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo, con sede in Mondragone (Ce), via Castelvoturno, dal 15/06/2009, con rinnovi annuali, con qualifica di allevatore e agricoltore. Si precisa che per la tipologia di mansione svolta, la forma contrattuale applicata è quella stagionale a tempo determinato. La tipologia di contratto in questione è utilizzata di prassi per le assunzioni del personale da parte di aziende agricole. Per tali ragioni il sig. [REDACTED] è destinatario di periodici rinnovi contrattuali (da ultimo Unilav fornito, rinnovo contrattuale fino al 31/12/2024).

2. Genesi e cause del sovraindebitamento

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie per redigere un’accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

Risulta attualmente domiciliato con la moglie e il figlio presso l’abitazione di proprietà sita in Carinola – Fraz. Nocelleto alla via IV Novembre n 228/A. Detta abitazione, è ad oggi oggetto di procedura di esproprio immobiliare n. 269/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V.



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

L'attuale situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa il debitore trae origine da una complessa e dolorosa vicenda familiare.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti.

Le prime difficoltà patrimoniali cominciarono a manifestarsi intorno all'anno 2008. In qualità di mutuatario del contratto di mutuo stipulato in data 04.08.2005 con Banca Intesa s.p.a, il sig. ■■■■■, a seguito di un'importante variazione dei tassi applicati, cominciò ad avere le prime difficoltà a sostenere con regolarità il pagamento della rata mensilizzata. Purtroppo, il ricorrente, complice anche la crisi economica di quegli anni, continuò a non onorare i pagamenti mensili. Come da documentazione allegata, in presenza di tale inadempimento la Banca richiese ed ottenne decreto ingiuntivo in danno del debitore. Venne dunque iscritta ipoteca sul bene immobile sito in Carinola – Fraz. Nocelleto alla via IV Novembre n 228/A. Detta abitazione, è ad oggi oggetto di procedura di esproprio immobiliare n. 269/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V.

Nonostante ciò, nulla avrebbe fatto presagire che gli anni a venire sarebbero stati davvero duri da gestire e purtroppo non solo per problematiche patrimoniali ma anche personali.

A soli 18 mesi di vita, con grande rammarico e non poche sofferenze, il debitore e sua moglie cominciarono ad evidenziare i primi disturbi comportamentali del figlio ■■■■■. Da subito si avvertì l'esigenza di sottoporre il bambino a controlli specializzati, i quali confermarono purtroppo la patologia di "Disturbo dello spettro autistico". Ad oggi ■■■■■ ha 13 anni, e continua ad essere sottoposto a controlli medici continui. Per lui i genitori, seppur con molte difficoltà economiche, hanno cercato e continuano ad assicurargli il meglio, anche nelle cure, affidandosi all'Azienda Ospedaliera Senese, al suo reparto di neuropsichiatria infantile e ai medici che in esso prestano servizio.

Dalle ultime relazioni mediche rilasciate alla famiglia, circa la consulenza neuropsicomotoria effettuata su ■■■■■, tra le tante si può leggere: *<...parziale autonomia nelle AVQ, prassi dell'abbigliamento, cura ed igiene personale;...dice solo papà e utilizza i gesti come via privilegiata di comunicazione...; si osserva un comportamento passivo di attesa, tende a chiudere gli occhi...Sta seduto al tavolino, palesa ridotti tempi di attesa e attentivi di lavoro...;*



presenta dominanza laterale destra con impugnatura palmare statica, ha difficoltà a restare concentrato...>.

Lo stato di invalidità del minore è stato anche accertato legalmente dall'INPS, che ha riconosciuto al figlio del sig. ████████ una indennità di accompagnamento conseguente ad accertamento irreversibile di invalidità. Sembra superfluo precisare che tale somma, pari a circa euro 530 mensili, si presenta incapiente per sostenere le spese di viaggio e di alloggio necessarie per sottoporsi ai controlli periodici; per i medicinali; per le terapie che quotidianamente Carlo Pio effettua sia nella sua abitazione con l'assistenza professionale di personale a ciò abilitato, che in Cooperativa; per le continue visite specialistiche.

Le condizioni di salute del minore richiedono dunque un'assistenza continua, non essendo lo stesso in grado di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana. Purtroppo, tutto ciò, non ha consentito alla moglie del debitore sig.ra ████████, di occuparsi lavorativamente così da poter contribuire anch'essa alle spese familiari. Per lei, inoltre, si rendono tuttora necessari incontri con un medico psicologo che possa supportarla ed aiutarla nella gestione personale ed emotiva della situazione non affatto semplice.

3. Presupposti per l'accesso alle procedure di cui al Codice della Crisi

3.1 Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura per il superamento della crisi da sovraindebitamento ex d.lgs. n. 14/2019 integrato dal d.lgs. n. 83/2022

Ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 s.m.i., ha diritto di accedere alle procedure di composizione della crisi il debitore che si trova in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Tale situazione si manifesta come uno "*... stato di crisi o di insolvenza*" che corrispondono, rispettivamente, allo "*... stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*" ex art. 2 comma 1 lett. a) C.C.I.I., nonché allo "*... stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" ex art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I.

Nel caso che occupa, sussiste il requisito del sovraindebitamento dal momento che il sig. ████████ presenta debiti per complessivi euro 191.503,00 circa ai quali non riesce a fare fronte in modo regolare ed immediato attraverso le risorse personali a propria disposizione e in particolare, attraverso i redditi che percepisce mensilmente. È anche per questa ragione che il debitore inserire, in qualità di parziale assuntore del debito, il papà sig. ████████, di professione allevatore bufalino. Pertanto lo stesso debitore fornisce dichiarazione a firma del



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

padre [REDACTED] circa la sua disponibilità a supportare il buon esito dell'esecuzione del Piano, con forme di risparmio personali. Con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di disponibilità all'apporto di finanza esterna al presente Piano di sovraindebitamento, lo stesso si è reso disponibile a versare la somma complessiva di euro 36.800,00 con rata mensile costante di euro 500,00 dalla apertura della procedura e per i successivi 72 mesi.

Resta per inteso che la prospettazione ad opera dell'istante della durata temporale di cui sopra, è sin da ora rimessa alla valutazione dell'Ill.mo Giudice Delegato alla procedura e al Liquidatore eventualmente nominato.

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I. "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

In proposito – e come consta dalle dichiarazioni prodotte – si segnala come il sig. [REDACTED]

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della presente domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3.2 Ulteriori requisiti

In aggiunta ai requisiti oggettivi e soggettivi, e al solo fine di rafforzare un giudizio di merito rispetto all'accesso alla presente procedura, si precisa che il sig. [REDACTED]:

- non ha usufruito di alcuno dei procedimenti di composizione della crisi di cui al D.lgs. n. 14/2019 s.m.i. ovvero di cui alla L. n. 3/2012 s.m.i., né è stato ammesso ad altra procedura concorsuale;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012 s.m.i.;
- non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Ad oggi, il Sig. [REDACTED] ha comunicato al sottoscritto gestore la seguente situazione debitoria:

1. Debito contratto per mutuo sottoscritto con Banca Intesa SPA il 04.08.2005 con debito residuo per €. 170.635,00;
2. Debito contratto a seguito contratto di finanziamento n. 820815 sottoscritto il



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

28.09.2006 tra [REDACTED] con Plusvalore spa in

Liquidazione- ceduto a Cerved Legal Services srl con debito residuo per €.

10.650,00;

3. Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione con debito residuo per €. 10.217,87;

il tutto riportato nella tabella che segue:

1) Debito contratto per mutuo sottoscritto con Banca Intesa SPA il 04.08.2005	Euro
PEC: info@pec.intesasanpaolo.com	(debito residuo 170.635,00)
Tipologia del debito: ipotecario	
2) Debito contratto a seguito contratto di finanziamento n. 820815 sottoscritto il 28.09.2006 tra [REDACTED] con Plusvalore spa	Euro
in Liquidazione- ceduto a Cerved Legal Services srl	(debito residuo 10.650,00)
PEC: cerved_assistenzaclienti@pec.cerved.com	
Tipologia del debito: chirografo	
3) Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate riscossione	Euro
PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	(debito residuo 10.218,00)
Tipologia del debito: privilegiato o mobiliare	
TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA	Euro 191.503,00

Secondo quanto dichiarato dal debitore, e tenuto altresì conto di quanto emerso dalla documentazione in atti, non risultano altri debiti a carico del ricorrente.

3.3 Il credito ipotecario

Esiste e sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni.

Dagli atti può ragionevolmente escludere che l'istante abbia colposamente determinato il sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il ricorrente ha contratto il debito del mutuo con l'istituto bancario, e al momento della sua stipula, l'incidenza della rata sul reddito percepito dalla famiglia risultava sostenibile, e solo per le vicissitudini familiari sopra rappresentate non è stato adempiuto nei modi e nei tempi previsti.

Pag. 11 di 34

Dott. Claudio Sorrentino
Via Raffaele Leonetti 49 -81100 Caserta-
PEC: claudio.sorrentino@commercialisticaserta.it



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Il credito può plausibilmente essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti il prezzo base d'asta, *(ovvero quello derivante dalla perizia redatta dall'arch. Laura Ferrante agli atti della procedura di esecuzione)*, è pari a € 134.700,00, con un'offerta minima pari ad euro 101.025,00. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di € 76.056,00 offerto in proposta appare con ogni probabilità prossimo, se non addirittura migliorativo, rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Premesso che il credito vantato dal creditore ipotecario, giusto Decreto ingiuntivo n. 145/2015 del 19/01/2015 ammonta a complessivi €. 170.635,86, *(oltre interessi al tasso legale dal 27.11.2008 al saldo, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 357,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e C.P.A)*, appare di tutta evidenza che le valutazioni attribuite all'immobile di proprietà del [REDACTED] nell'ambito della procedura di esecuzione pari ad €. 134.700,00, (vedasi perizia elaborata dal CTU, Arch. Laura Ferrante), sono già di gran lunga inferiori rispetto al credito vantato dal creditore procedente che quindi difficilmente riuscirà a soddisfare integralmente le pretese con la conseguenza che il debitore si vedrebbe privato della propria abitazione senza tuttavia aver estinto l'esposizione debitoria e ciò, ovviamente non solo nei confronti del creditore ipotecario ma anche nei confronti degli altri creditori di grado inferiore.

Pertanto è doveroso sottolineare che nella sua proposta, il debitore ha offerto al creditore una somma presumibilmente superiore a quella in ipotesi ritraibile dalla procedura esecutiva, atteso che costituisce ormai un fatto notoriamente apprezzabile in termini statistici quello che gli utenti che si indirizzano verso il mercato delle vendite esecutive immobiliari usufruiscono in maniera massiva della facoltà prevista dalla legge all'art. 571, II co. c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, quale offerta minima ammissibile. Senza considerare che in caso di allocazione sul mercato dell'immobile non al primo esperimento di vendita, ma, secondo il dato statistico medio delle procedure esecutive immobiliari registrato presso la sezione esecuzioni immobiliari dei Tribunali negli esperimenti di vendita successivi, il valore di realizzo dell'immobile sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento dell'intero credito, che invece nella proposta di piano del consumatore, è assicurato nella misura di un apprezzabile realizzo.



3.4 Le spese in prededuzione

Ai fini dell'esatta individuazione del passivo, dovranno infine essere tenuti in considerazione gli importi in prededuzione maturati in funzione della presente procedura, ovverosia i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi di Caserta e quindi del sottoscritto gestore, dell'Advisor di parte dott. Michele Ingicco, del legale Avv. Michele Ascione.

3.5 Condizione di meritevolezza dell'istante

Preliminarmente lo scrivente gestore rileva che l'istante ha stipulato con Banca Intesa il contratto di mutuo datato 04/08/2005 relativo all'acquisto della prima casa sita in Nocelleto di Carinola alla via IV Novembre n. 228.

In quel periodo il Sig. Mancusi era alle dipendenze della Lombardi Trasporti SRL avente sede in Barano D'Ischia con la qualifica di "autotrasportatore".

Come dichiarato dall'istante e verificato per il tramite della documentazione da questi esibita estratta dal proprio cassetto fiscale, nel 2005 il [REDACTED] percepiva uno stipendio netto mensile pari a circa €. 1600/1700 che gli consentiva con puntualità il pagamento delle rate mensili, cosa peraltro accaduta regolarmente per le prime 3 annualità.

Proprio l'assenza di posizioni debitorie in essere a carico [REDACTED] alla data di stipula del contratto di mutuo, (2005), nonché della regolarità dei pagamenti delle rate per i primi 3 anni autorizzerebbero il sottoscritto gestore, sulla scorta di quanto dichiarato e documentato dall'istante, ad osservare che non ricorre nel caso in esame, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 69, comma 1, CCII e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al Credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB. Quest'ultimo articolo prevede che: "1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore, peraltro ottemperato da Banca Intesa, il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto "*colposamente*", ovvero se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari.

L'art.124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del Sig [REDACTED] il quale nell'anno 2005 nel richiedere accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento,



situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Proprio sulla scorta di quanto esposto sopra ed in base alla documentazione fornita al sottoscritto gestore, il [REDACTED], non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

L'indebitamento successivo, (contratto di finanziamento n. 820815 sottoscritto il 28.09.2006 tra [REDACTED]), è conseguente proprio alla volontà di adempiere tempestivamente le proprie obbligazioni.

In conclusione, in base al combinato disposto dal C.C.I.I. e dall'art. 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente-sovraindebitato, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovra indebitamento.

4. L'attivo disponibile

4.1 Valori reddituali del Debitore

Il sig. [REDACTED] risulta attualmente impiegato presso l'Azienda Agricola Bianchino Gennaro, nel settore dell'allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo, con sede in Mondragone (Ce), via Castelvoturno, con qualifica di allevatore e agricoltore. Per la tipologia di mansione svolta, la forma contrattuale applicata è quella stagionale a tempo determinato. Per tali ragioni il sig. [REDACTED] è destinatario di periodici rinnovi contrattuali (da ultimo Unilav fornito, rinnovo contrattuale fino al 31/12/2024). Presenta un reddito mensile medio di circa € 1.900,00

Solo per completezza si rileva inoltre, con decorrenza 25.03.2016, il figlio minore del debitore, risulta percettore di indennità di accompagnamento INPS, come da documentazione allegata, con accredito netto mensile di circa € 530,00, visibile su libretto di risparmio n. 47327572 intestato a [REDACTED], assegno ovviamente insufficiente a coprire le necessità di cui il piccolo [REDACTED]

Ai valori sopra indicati, va aggiunto l'importo dell'assegno unico, che in base alla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare, risulta essere di circa € 290 mensili, accredito visibile su libretto di risparmio n. 41005297 intestato al sig. [REDACTED]



4.2 Beni immobili

Come accennato sopra in data 04.08.2005 con atto a rogito del Notaio Orsi Raffaele, rep. N. 77985, racc. n. 41528, veniva stipulato contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mensilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 1/9/93 n.385, tra Banca Intesa s.p.a e il sig. [REDACTED] per l'importo Carinola (CE) e precisamente: *unità abitativa sita in Carinola (CE) località Cancellò alla via IV Novembre, riportato nel catasto fabbricati del comune di Carinola al foglio 81, p.lla 5090, sub 19, cat. A2, rendita catastale 686,89.*

Stante il mancato pagamento del mutuo, l'istituto bancario ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di euro 170.635,86, oltre spese ed interessi. Ad oggi pende **DINANZI IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PROCEDURA** di esproprio immobiliare n. 269/2021.

A seguito dell'avvio della procedura di espropriazione immobiliare di cui sopra, il G.E., dott.ssa Linda Caragna, ha dato incarico al CTU Arch. Laura Ferrante affinché quest'ultima attribuisse il valore del cespite esecutato. In data 04/01/2023 il CTU ha depositato il proprio lavoro peritale da cui si evince che il bene ha un valore di €. 134.700,00.

Attualmente TROVASI AL PRIMO TENTATIVO DI VENDITA CON DATA FISSATA AL 16.07.2024 AL PREZZO DI BASE D'ASTA DI € 134.700,00 E POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE CON UNA OFFERTA GIA' INFERIORE DEL 25% PARI AD € 101.025,00.

Inoltre, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, e tenuto conto di quanto emerso dai pubblici registri, l'istante risulta **PIENO PROPRIETARIO dell'immobile sito a Barano d'Ischia, via Vincenzo di Meglio, foglio 18, p.lla 614, categoria A2. (anche sul medesimo grava ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emessa a favore dell'istituto bancario)** per la somma di euro 170.635,86, oltre spese ed interessi.

Stante la complessità della vicenda inerente l'immobile di Barano questo gestore ha fatto riferimento al parere/ricostruzione datato 04/06/2024 a firma del legale di parte [REDACTED], Avv. Gianpaolo Buono, circa la vicenda processuale, della quale si riportano i tratti salienti e sulla scorta della quale trarre poi una valutazione in merito all'apprendibilità o meno al patrimonio del sovrindebitato del bene immobile de quo.



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Così come riportato nella memoria di parte lo scrivente fa presente che ad oggi, in ordine a tale bene immobile, pendono i seguenti giudizi civili recanti R.G. n. 190/2014, R.G. 320/2020 e R.G. 56/2021 dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.

Il sig. [REDACTED] dunque, sulla scorta di quanto dedotto dalla documentazione da questi presentata nonché dalla minuta a firma del proprio legale, Avv. Gianpaolo Buono, ad oggi è totalmente privato del possesso dell'immobile di Barano D'Ischia tanto da aver avviato una serie di giudizi (tra cui due Azioni Possessorie) volti tutti alla venuta in possesso dei beni. Risulta evidente tuttavia che le aspettative del [REDACTED] dovranno essere accertate giudizialmente ma ad oggi, questo gestore evidenzia che, pur auspicando una celere risoluzione dei giudizi in corso (giudizio petitorio e due giudizi possessori), non può essere sottaciuta la circostanza per cui, i procedimenti che interessano tale immobile sono particolarmente controversi, riguardano più parti in causa, e hanno avuto inizio ormai già dieci anni or sono. L'unico dato certo ad oggi è senza dubbio rappresentato dal fatto che il ricorrente NON HA DI FATTO LA PIENA DISPONIBILITA' di tale immobile, e di certo i creditori volendosi soddisfare su tale bene, incontrerebbero non poche difficoltà e sarebbero chiamati ad inserirsi, oltretutto a dover fronteggiare in dinamiche giudiziarie di lunga durata che coinvolgono più parti in causa, le quali per diverse ragioni, rivendicano a loro volta proprietà e possesso del medesimo bene nonché sobbarcarsi di ingenti spese legali per tutta la durata dei vari procedimenti in essere. Pertanto, anche con riferimento a tale immobile, seppur per ragioni differenti, lo scrivente ritiene che la proposizione del presente Piano sia un'alternativa più celere e conveniente per i creditori rispetto a quella liquidatoria, e che conferisca agli stessi maggiori certezze in ordine al soddisfacimento delle relative pretese creditorie che peraltro dovrebbero necessariamente tenere conto di tutti gli oneri e le spese legali che i predetti giudizi maturano e matureranno.

4.3 Beni mobili

Come emerge dalla documentazione in atti, si rileva la presenza dei seguenti beni mobili:

autovettura FORD FIESTA targata [REDACTED] in qualità di comproprietario con il padre [REDACTED], utilizzata dal ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro; autovettura MICRO COMPACT CAR SMART targata [REDACTED] intestata alla moglie del ricorrente, sig.ra [REDACTED] utilizzata dalla moglie del ricorrente per prestare la necessaria assistenza al figlio [REDACTED], nello svolgimento delle attività quotidiane.

4.4 Rapporti di conto corrente



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Il proponente è titolare di Postepay Evolution n. 5333 1711 6938 3623 sulla quale è visibile l'accredito mensile dello stipendio da parte del datore di lavoro; prelevamenti e pagamenti vari per far fronte al soddisfacimento di bisogni primari per sé e la sua famiglia; è inoltre titolare di Libretto di Risparmio n. 41005297 sul quale è visibile l'accredito dell'assegno unico Inps.

Il figlio minore risulta titolare di Libretto di Risparmio n. 47327572 sul quale è visibile l'accredito INPS della pensione di invalidità ad esso spettante.

5. Nucleo familiare e spese necessarie al sostentamento

Come già rilevato in premessa, il nucleo familiare del proponente è composto dal medesimo, dalla moglie e dal figlio minore.

Il sig. [REDACTED] ha indicato in complessivi Euro 1.530,00 circa le spese mensili necessarie al proprio sostentamento, così come dettagliato nella seguente tabella:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	400,00
Spese sanitarie	250,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Ricreazione e cultura	40,00
Canoni di locazione	0,00
Spese condominiali	0,00
Utenze	170,00
Spese auto-moto e trasporti	0,00
Telefoni cellulari	30,00
Computer	0,00
Televisori	0,00
Altra elettronica di consumo	0,00
Assicurazioni auto	100,00
Manutenzione auto	100,00
Carburante	150,00
Scuole/Università/Master	150,00
Assegni Familiari	0,00
Altro (spese trasporto trasferte scuola calcio)	40,00
TOTALE SPESE	1.530,00

Tenendo conto del conseguente minimo annuo vitale, definito come reddito necessario allo stretto sostentamento del nucleo familiare, diventa essenziale la verifica del rapporto tra l'esborso complessivo mensile dovuto ai prestiti in essere ed il surplus annuo rispetto al minimo vitale così come individuato dall'ISTAT, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

mezzi equivalenti) di cui il debitore può effettivamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. Tale rapporto, attualmente eccede la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza del nucleo familiare.

Reddito mensile del proponente	1.900,00
Assegno unico	290,00
Pensione invalidità figlio	530,00
Totale Reddito Mensile	2.720,00

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Uno strumento senz'altro utile per meglio comprendere le esigenze di spese delle famiglie in Italia, è rappresentata dall'Indagine sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

L'indagine ha l'obiettivo di rilevare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia e di analizzarli secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali. Costituisce inoltre la base informativa per i) la stima trimestrale della spesa per consumi finali delle famiglie, ii) la ponderazione annuale del paniere utilizzato per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, iii) le stime ufficiali della povertà relativa e assoluta in Italia, iv) la stima dell'inflazione per classi di spesa delle famiglie. Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale).

L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Tale indagine, di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie.

L'indagine ha l'obiettivo di rilevare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia e di analizzarli secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali. Costituisce inoltre la base informativa per i) la stima trimestrale della spesa per consumi finali delle famiglie, ii) la ponderazione annuale del paniere utilizzato per il calcolo degli indici dei



prezzi al consumo, iii) le stime ufficiali della povertà relativa e assoluta in Italia, iv) la stima dell'inflazione per classi di spesa delle famiglie. Oggetto della rilevazione sono tutte le spese sostenute dalle famiglie residenti per acquistare beni e servizi direttamente destinati al consumo familiare (inclusi gli autoconsumi, il fitto figurativo e i regali): ogni altra spesa effettuata per scopo diverso dal consumo è esclusa (ad esempio il pagamento delle imposte o le spese connesse con l'attività professionale).

L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Tale indagine, di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie.

Proprio sulla scorta dell'indagine pubblicata dall'ISTAT sulle spese delle famiglie condotta per l'anno 2022, pubblicata nel mese di ottobre dello scorso 2023, ha consentito a questo gestore di valutare la congruità dei dati indicati a titolo di spese mensili dal sovrindebitato con quelli estraibili dall'elaborato dell'Istituto di Statistica che prevede per famiglie composte da n. 3 persone residenti in sud Italia (come quella del Sig. [REDACTED]) un importo di spese mensili certamente superiori ad €. 1.530,00 corrispondenti all'importo invece dichiarato dall'istante.

6. Beni del debitore insufficienti: apporto di finanza esterna

Il sig. [REDACTED], padre del proponente [REDACTED] di professione allevatore bufalino, come da documentazione reddituale fornita, presenta un volume d'affari medio degli ultimi 3 anni pari ad € 83.715,00.

Lo stesso si mostra disponibile a supportare il buon esito dell'esecuzione del Piano, con forme di risparmio personali. Con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di disponibilità all'apporto di finanza esterna al presente Piano di sovraindebitamento, lo stesso si è reso disponibile a versare la somma complessiva di euro 36.000,00 con rata mensile costante di euro 500,00 dalla apertura della procedura e per i successivi 72 mesi.

7. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Mai come in situazioni del genere, l'esdebitazione attraverso lo strumento *de quo* risulta favorevole non solo al ricorrente (che in tal modo riuscirebbe a ritrovare un minimo di serenità ma soprattutto di dignità personale e sociale per sé e per i propri familiari), ma anche ai creditori che in tal modo vedrebbero soddisfatti, se pur parzialmente i propri crediti.



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n. 83/2022

L'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata) o l'esecuzione immobiliare sono meno vantaggiose in quanto, in tale ultimo caso, come accennato sopra, non verrebbero soddisfatti tutti i creditori, ma in quota parte il solo creditore ipotecario. È inoltre chiaro che in caso di liquidazione, non vi sarebbe neppure l'apporto della finanza esterna da parte del padre del proponente, che nel caso che ci occupa, garantisce una migliore soddisfazione dei creditori. Inoltre, si ribadisce, il nucleo familiare [REDACTED] pur non avendo estinto la propria situazione debitoria, si troverebbe nella condizione di dover individuare un immobile da condurre in locazione, con il conseguente onere del pagamento di un canone, incrementando sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, con inevitabili ulteriori ripercussioni sullo stato di salute del figlio [REDACTED].

Da un punto di vista meramente finanziario è plausibile ritenere che sussiste una **convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione** (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII) e ciò riguarda sia l'immobile sito in Carinola – Fraz. Nocelleto alla via IV Novembre n. 228/A, che ad oggi è oggetto di procedura di esproprio immobiliare n. 269/2021 presso il Tribunale di S. Maria C.V., che l'immobile sito a Barano d'Ischia, via Vincenzo di Meglio, foglio 18, p.lla 614, categoria A2, oggetto di una annosa controversia giudiziaria.

In particolare, in ordine al primo si osserva che: secondo quanto si verifica normalmente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2/3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del prezzo del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Come tale, considerando le dinamiche e talvolta le logiche speculative che governano le vendite coattive (assai raramente si perviene all'aggiudicazione in sede di primo tentativo, ma ciò accade solo all'esito del secondo/terzo con possibilità di presentare offerte minime pari al 75% del prezzo base), con riferimento al caso che ci occupa, si addiverrebbe per il creditore ipotecario, ad un soddisfacimento attraverso l'omologa del piano del consumatore, in misura addirittura maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, in caso di vendita all'asta del bene, vanno considerate anche le spese di procedura che inficiano su quanto percepito dal creditore.

Partendo dai valori così come derivanti dalla perizia estimativa e dai valori d'asta per la procedura esecutiva RGE 99/2021, per l'immobile identificato al NCUE del Comune di Carinola (Ce) al foglio 81 particella 5090 sub 19, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

Pag. 21 di 34

Dott. Claudio Sorrentino
Via Raffaele Leonetti 49 -81100 Caserta-
PEC: claudio.sorrentino@commercialisticaserta.it



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

- valore del compendio immobiliare (Lotto Unico) posto a base d'asta della procedura esecutiva 269/2021: € 134.700,00 – con offerta minima ad € 101.025,00;
- Attualmente è in corso il primo esperimento di vendita;
- Sono da considerarsi i costi: ovvero il 10% in meno calcolato per l'occupazione dell'immobile (in detta sede già implicitamente incluso nel valore d'asta stimato dal CTU), oltre al 25% in meno ad ogni ulteriore tentativo di vendita.
- Sono, infine, da considerare i costi della procedura esecutiva ed i costi per spese legali, calcolati in base ai parametri ministeriali disciplinati, rispettivamente, dal DM 227/2015 e dal DM 55/2014, aggiornati al DM n.ro 37/2018 e DM 80/2009.

Tuttavia, l'ipotesi di aggiudicazione alla prima asta è un'ipotesi remota, pertanto lo scrivente, al fine di sostenere detta tesi, ha effettuato una ricerca sui portali delle aste giudiziarie, onde verificare la durata media dei procedimenti, principalmente, attivi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, focalizzando l'attenzione sulle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili siti nel Comune di Carinola e limitrofi.

All'esito di detto campionamento è stato possibile asserire che per l'aggiudicazione di un immobile all'asta nel Comune di Carinola bisogna esperire mediamente tre tentativi di vendita, con aggiudicazione in media al 3/4° esperimento.

Pertanto, in caso di prosieguo dell'esecuzione immobiliare, piuttosto che in caso di liquidazione controllata, l'immobile, volendo prendere in considerazione una ipotesi prudenziale, ovvero essere aggiudicato al secondo tentativo di vendita al prezzo medio tra quello massimo ed il minimo, potrebbe far ricavare alla procedura quanto di seguito riportato titolo esemplificativo:

1° tentativo di vendita: PBA € 134.700,00 / OM € 101.025,00 deserto;

2° tentativo di vendita: PBA € 101.025,00 / OM € 75.768,00;

Ipotesi di aggiudicazione al secondo tentativo di vendita al valore medio tra prezzo a base d'asta e offerta minima

€ 88.396,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc)- € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 74.428,61.

Le spese di procedura sono state ricavate dall'applicazione del **D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, (Liquidazione compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell'esecuzione)** e del **art. 2 comma 1 D.M. 80/2009, (Compensi del Custode Giudiziario)**, mentre le spese legali sono state ricavate dall'applicazione del **Art. 1 - 11 D.M. 55/2014, (Liquidazione giudiziale compenso**



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

avvocati in ambito Civile). Le spese direttamente sostenute per la messa in vendita del cespite, ~~(oneri PVP, spese di pubblicazione etc), sono state quantificate in totali € 3.000,00.~~

L'importo ricavabile risulterà con tutta evidenza inferiore a quanto potrebbe derivare dall'applicazione di quanto previsto nell'elaborato presentato dal Sig. [REDACTED]

Ancor più evidente risulterebbe sussistere allorquando invece che al secondo tentativo, l'immobile in Carinola fosse aggiudicato al terzo tentativo di vendita così come risulta dallo schema che segue che prevede le varie ipotesi di realizzo partendo ovviamente sempre come prezzo base d'asta pari ad €. 75.768,00, :

Ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita al valore base d'asta

€ 75.768,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 61.800,61

Ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita ad un valore medio tra base d'asta e offerta minima

€ 66.297,00- € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 52.329,61

Ipotesi di aggiudicazione al terzo tentativo di vendita all'offerta minima

€ 56.826,00 - € 3.000,00 (spese di pubblicità, PVP etc) - € 7.611,72 (spese di procedura) - € 3.355,67 (spese legali) = € 42.858,61

Come evidenziato nelle varie ipotesi , l'importo effettivamente realizzato in caso di vendita del bene mediante procedura esecutiva oscillerebbe tra €. 88.396,00 ed €. 58.200,00, importi che al netto delle spese legali e di procedura risulteranno fatalmente inferiori alla somma di € 76.056,00 offerta al creditore con il presente piano nell'immediatezza e senza attendere i tempi necessariamente più lunghi legati all'andamento dell'azione esecutiva.

Allo stesso tempo, in una logica di tutela degli interessi di entrambi i contraenti, aspetto di non poco conto è rappresentato dalla necessità di garantire una stabilità e serenità al figlio minore disabile del debitore che, all'esito dell'esecuzione forzata e con la vendita della propria casa, sarebbero destinatario di ulteriori gravi e soprattutto ingiuste conseguenze.

In ordine al secondo bene immobile, sito in Barano d'Ischia, lo scrivente gestore deve necessariamente evidenziare che, pur auspicando una celere risoluzione dei giudizi in corso (giudizio petitorio e due giudizi possessori), i procedimenti che interessano tale immobile sono particolarmente controversi, riguardano più parti in causa, e hanno avuto inizio ormai già dieci



anni or sono. Il ricorrente **non ha di fatto LA DISPONIBILITA'** di tale immobile, e di certo i creditori volendosi soddisfare su tale bene, incontrerebbero non poche difficoltà e sarebbero chiamati ad inserirsi, oltretutto a dover fronteggiare, dinamiche giudiziarie di lunga durata e che coinvolgono più parti in causa, le quali per diverse ragioni, rivendicano a loro volta proprietà e possesso del medesimo bene.

Dunque, anche con riferimento a tale immobile, nel piano presentato dall'istante viene prevista la messa a disposizione del ceto creditorio, per il tramite di finanza esterna, la somma di €. 2.000,00 e pertanto anche sulla scorta di questo ulteriore elemento aggiuntivo, lo scrivente ritiene che la proposizione del presente Piano sia un'alternativa più celere e conveniente per i creditori rispetto a quella liquidatoria, e che conferisce agli stessi, maggiori certezze in ordine al soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

Pertanto, alla luce delle considerazioni già indicate, si ritiene senza dubbio che la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie non solo in termini di somme realizzabili ma anche in riguardo ai tempi di soddisfazione garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

8. Proposta di ristrutturazione dei debiti

Preliminarmente è doveroso precisare che in assenza di una previsione normativa univoca del perimetro di durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento, il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra; bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del credito e dei sovraindebitati, riconoscendo per loro una seconda "chance". Nel caso di specie, dunque, il Giudice è chiamato a valutare la proposta tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione, accordando ai creditori una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite l'alternativa liquidatoria dei beni costituenti il patrimonio dei debitori (considerato il valore degli stessi e il loro prevedibile ribasso in ipotesi di vendita competitiva). Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27544/2019 ha indicato come l'effettività dello strumento, sebbene con riferimento al piano del consumatore di cui alla L. 3/2012, rischi di essere compressa da una interpretazione



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del consumatore; in particolare la Suprema Corte ha affermato "questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato al consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell'esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi vevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perché la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione, sia perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo...le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali".

Ciò detto, la procedura che il sig. ██████ intende proporre è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare il ceto creditorio (piano di ristrutturazione dei debiti), attraverso le seguenti modalità:

- Pagamento di una rata costante da parte del sovraindebitato di € 370,00 all'atto di apertura della procedura e per i successivi 72 mesi per un totale di € 26.640,00;
- Pagamento in un'unica soluzione annuale di circa € 4.500,00 dall'anno di apertura della procedura e per i successivi 5, entro 7 giorni dalla data di percezione della indennità NasPi Agricola annuale da parte del sovraindebitato, per complessivi € 27.000,00;
- Pagamento di una rata costante di € 500,00, da parte del padre del Mancusi per n. 72 mesi, per complessivi €. 36.000,00.

La scelta dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è supportata dai seguenti elementi:

- a) il sig. Mancusi è titolare di un reddito da lavoro dipendente, a tempo determinato ed ha un reddito medio mensile pari a circa € 1.900,00;
- b) il sig. ██████ inoltre percepisce dall'Inps per il figlio ██████ l'Assegno unico di circa € 290,00, inoltre quest'ultimo percepisce pensione di invalidità di circa € 530,00. Entrambi gli importi a malapena sono sufficienti a soddisfare le esigenze di cure mensili del figlio, **e pertanto non sono a disposizione della procedura;**

Pag. 25 di 34



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

- c) il sig. ██████ percepisce annualmente nel periodo giugno/luglio, l'indennità di disoccupazione Naspi Agricola di circa € 4.500,00, che intende mettere a disposizione per tutta la durata della procedura;
- d) le spese indispensabili alla sussistenza ammontano ad Euro 1.530,00 circa mensili;
- e) esiste una condizione di meritevolezza, fondata su un indebitamento incolpevole a cui la sig. ██████ pensava di riuscire a far fronte;
- f) infine, non si rilevano operazioni non giustificate o eccessive rispetto al reddito percepito, l'assenza negli ultimi 5 anni di operazioni di carattere immobiliare e relative ai beni mobili registrati anomale, l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori, la completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della presente proposta;
- g) Contenuto della proposta**

Il ricorrente, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, intende ricorrere alla procedura di piano del consumatore, di cui, nel caso di specie, paiono sussistere tutti i presupposti.

In particolare, il ricorrente, al fine di onorare agli impegni assunti, tenuto conto delle spese correnti, nonché delle somme necessarie per il proprio mantenimento, mette a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 89.640,00.

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno	VI Anno
Vendita Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo rate mensili	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Somme da liquidazione Naspi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Importo rate finanza esterna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale somme a disposizione	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe quindi pari ad € 89.640,00.

Le date di versamento sono previsionali in base all'apertura della procedura di piano del consumatore.

Per quanto riguarda le uscite, relative ai compensi e spese della procedura, si riporta di seguito un dettagliato preventivo delle stesse ipotizzando l'apertura della procedura nel luglio 2024



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Descrizione spesa	Importo	Data
000	4.123,37	luglio 2024
ADVISOR (75% dell'accertato)	2.250,00	luglio 2024
AVVOCATO (75% dell'accertato)	2.250,00	luglio 2024

Il totale delle spese relative all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sarebbe pari ad € 7.100,00 circa.

I compensi dell'assistenza tecnica (Advisor e Legale) di parte pari ad € 2.250,00 ed € 2.250 (il 75% dell'accertato rispettivamente in € 3.000 ed € 3.000 accertato) si propongono in privilegio - a condizione che si apra la procedura.

Nel prospetto seguente si riporta un'ipotesi di riparto, che tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

Per quanto riguarda i crediti prededucibili, dettagliati precedentemente, questi sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario. I crediti prededucibili con privilegio immobiliare o mobiliare speciale, quindi relativo ad un particolare immobile o mobile, sarebbero soddisfatti con le somme ricavate dai relativi beni su cui si vantava il privilegio. I crediti prededucibili generali, che quindi insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, sarebbero soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo.

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti Prededucibili	4.123,37	4.123,37	100,00%	4.123,37	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	170.635,00	76.056,00	44,57%	76.056,00	0,00
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	6.000,00	4.536,00	75,60%	4.536,00	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari	10.218,00	2.900,63	28,38%	2.900,63	0,00
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Crediti Chirografari	10.650,00	2.024,00	19,00%	0,00	2.024,00
TOTALE	201.626,37	89.640,00		87.616,00	2.024,00

Alla fine del periodo di durata del piano (6 anni), i singoli creditori verrebbero, quindi, soddisfatti come segue:



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Debito	Debitoresiduo	Categoria del Credito	Tipologia Privilegio	Totale Soddisfatto	% Soddisfazione	Liquidato in via privilegiata	Liquidato in via chirografaria
Debito contratto a seguito di mutuo fondiario con banca Intesa S.p.a. – decreto ingiuntivo da parte di Banca Popolare di Bari	170.635,00	Crediti Privilegiati	Immoobiliari Ipotecari	76.056,00	44,57%	76.056,00	-
Debito contratto a seguito contratto di finanziamento n. 820815 sottoscritto il 28.09.2006 tra Mancusi Francesco e Mancusi Carlo Alberto con Plusvalore spa in Liquidazione – ceduto a Cerved Legal Services srl	10.650,00	Chirografario	-	2.024,00	19,00%	0,00	2.024,00
Debito per somme iscritte a ruolo presso Agenzia delle Entrate riscossione	10.218,00	Crediti Privilegiati	Mobiliari	2.900,63	28,38%	2.900,63	0,00

La presente proposta di ristrutturazione del debito presentata dal Sig. [REDACTED] articolata secondo quanto riportato sopra, alla luce dei dati indicati dall'istante e dalle disponibilità patrimoniali riferibili a quest'ultimo, risulta essere l'unica plausibile atto a consentire un, seppur parziale, soddisfo dei creditori.

Essa infatti:

- soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. 14/2019;
- la protezione del patrimonio del debitore è funzionale all'attuazione del piano, tenendo anche conto di quanto rappresentato in merito alla convenienza della corrente proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019;

la presente proposta è tesa alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, oltre che ad offrire al sovraindebitato e alla propria famiglia una possibilità di ripianamento dei debiti tale da poter restituire quella dignità economica e sociale cui tende la norma;

3. VERIDICITA' DEI DATI ESPOSTI

Al fine di appurare la veridicità dei dati esposti dall'istante sono stati analizzati i documenti prodotti dal Sig. [REDACTED] inoltre sono state effettuate le seguenti verifiche:

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono



emerse segnalazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente indicate nella proposta .

✓ **Centrale Allarme Interbancaria** .

✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. sono registrati a nome dell'istante i rapporti con i creditori indicati nella proposta .

✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a.**:

Sul punto si specifica che la a nota trasmessa all'ADER da questo gestore in data 24/06/2024 non è stata riscontrata dall'ente e pertanto sono state effettuate le valutazioni sulla scorta dei dati dichiarati dall'istante.

✓ **Verifica livello di spese ISTAT**: al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall'istante come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati ISTAT e, in particolare, l'ultimo report pubblicato in data 9 giugno 2022 "Spese per consumi delle Famiglie". Come precisato innanzi si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 68, comma III, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione**: la reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC in data 24/06/2024 a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:

- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
- L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla



graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.
- Che nessuna richiesta di precisazione è stata riscontrata fatta eccezione di quella inviata ad ADER che ha indicato il credito vantato in complessivi € 10.218,00.

Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a circa € oltre € 4.229,28 quali oneri OCC e oneri e spese eventualmente da attribuire al liquidatore.

4. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA – ART. 14-TER, COMMA 3, LETT. E

- a. Lo scrivente, ai fini del perfezionamento della procedura di Ristrutturazione del debito depositata dall'istante è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata.
- b. Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta.
- c. Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata ed a conclusione della presente relazione, il sottoscritto

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione del debito;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di



verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;

- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta di ristrutturazione del debito del consumatore;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda di ristrutturazione del debito non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio.

ATTESTAZIONE

- a. È opportuno, a questo punto, esaminare la fattibilità, anche giuridica, della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore .
- b. Ai sensi dell'art. 67 e ss CCI, il piano del consumatore è attivabile quale alternativa generale procedimento di liquidazione del patrimonio ed all'accordo con i creditori.
- c. Il presupposto giuridico è indicato dal medesimo articolo nell'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b, di cui si è già dato conto innanzi.
- d. Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Dott. Claudio Sorrentino esaminati:

Pag. 31 di 34

Dott. Claudio Sorrentino
Via Raffaele Leonetti 49 -81100 Caserta-
PEC: claudio.sorrentino@commercialisticaserta.it



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

- la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della proposta di liquidazione controllata.

ATTESTA

La fattibilità giuridica della proposta.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Caserta 05 luglio 2024

Il Gestore della Crisi

Dott. Claudio Sorrentino



ALLEGATI/ DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

1. Nomina Gestore;
2. Dichiarazione di indipendenza
3. Documento di riconoscimento [REDACTED];
4. Certificato CRIF;
5. Certificato contestuale;
6. CR Banca D'Italia ;
7. Isee 2024;
8. Attestazione movimenti Postepay [REDACTED];
9. Attestazione movimenti libretto di risparmio [REDACTED];
10. Attestazione movimenti libretto di risparmio [REDACTED];
11. Modello 730_2022
12. Modello 730_2023
13. CU 2022 Inps;
14. CU 2022 lavoro;
15. CU 2023 Inps;
16. CU 2023 lavoro;
17. CU 2024 Inps;
18. CU 2024 lavoro;
19. Unilav assunzione 2024;
20. Cedolino paga febbraio 2024;
21. Cedolino paga marzo 2024;
22. Cedolino paga aprile 2024;
23. Risultanze catastali immobili Caserta;
24. Risultanze catastali immobili Napoli;
25. Risultanze catastali terreni Napoli;
26. Visura Ipotecaria;
27. Carta di circolazione Ford fiesta [REDACTED];
28. Carta di circolazione Smart [REDACTED];
29. Contratto di Mutuo;
30. Decreto ingiuntivo mutuo;
31. Ricorso per decreto ingiuntivo Plusvalore;
32. Perizia di stima immobile;
33. Pubblicazione asta - Astegiudiziarie.it;
34. Ricostruzione Avv. Buono immobile Ischia;
35. Ricorso possessorio Immobile Ischia;
36. Verbale di ratifica denuncia querela immobile Ischia;
37. Estratto ruolo ADER;
38. Visura Protesti;
39. Verbale invalidità figlio [REDACTED];
40. Attestato presa in carico [REDACTED] Centro Polifunzionale Humanitas;
41. Cartella Clinica [REDACTED] Ospedaliera Universitaria Senese;
42. Fatture Terapia psicologica S [REDACTED];



Relazione particolareggiata Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ai sensi 67 e ss. del
D.lgs. n. 14/2019, aggiornato al D.lgs. n 83/2022

Dichiarazione disponibilità apporto Finanza esterna

45. Modello Iva 2024

46. Modello Iva 2023 D

47. Modello Iva 2022



